

Sono ancora diversi gli aspetti che riguardano gli **Enti del Terzo Settore (Ets)** per quanto concerne la ricerca del Titolare effettivo, in particolare per quegli *Enti che assumono la personalità giuridica a mezzo iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore*.

Alcune **Camere di Commercio**, infatti, respingono le comunicazioni sul *Titolare effettivo* per una interpretazione letterale dell'**art.21 Dlgs.231/07 Antiriciclaggio**, che fa rientrare tra i *Soggetti obbligati alla comunicazione* le sole *Persone giuridiche private* tenute all'iscrizione nel *Registro ex Dpr361/2000*.

Non tutte le **Camere di commercio**, però, optano per questa soluzione. In altri casi assimilano gli *Enti del Terzo Settore* a coloro che sono iscritti ai *Registri ex Dpr361/00*, sulla base della **Direttiva Ue 2015/849** che assimila la nozione di *Titolare effettivo* ai *Soggetti giuridici* come le *Fondazioni*.

In ogni caso, gli *Enti ex Dpr361/00* che si iscrivono in una fase successiva al *Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)* oppure al *Registro delle attività sportive dilettantistiche*, sono tenuti all'obbligo di comunicazione.

Per quanto riguarda gli *Enti ecclesiastici riconosciuti civilmente* sarebbero tenuti anche loro all'*obbligo di comunicazione del Titolare effettivo in quanto sottoposti all'obbligo all'iscrizione al Registro delle Persone giuridiche secondo il già citato Dpr (Faq Banca d'Italia 20.11.23)*, secondo l'applicazione dell'**art.20 comma4 Dlgs.231/07**, *indicazione cumulativa dei Fondatori, dei Beneficiari e dei Soggetti titolari dei poteri di Legale rappresentanza/Direzione/Amministrazione*.

Per gli *Enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti* non vi sarebbe obbligo di comunicazione del *Titolare effettivo* individuato con *criterio residuale ex Art.20 comma 5*. Problematiche, comunque, da approfondire in vista della scadenza **11.12.23**, che potrebbe slittare al **6.2.24**, secondo proposta di emendamento al **DL.145/23**.

Come procedere alle comunicazioni al *Registro delle Imprese*, va chiarito a chi compete la trasmissione, cioè se i singoli *Titolari effettivi* oppure anche alla categoria dei *Dottori commercialisti*. Vediamo i due casi:

- *La normativa antiriciclaggio prescrive che la comunicazione deve essere compilata e firmata digitalmente da un Fondatore oppure da un Soggetto a cui è attribuita la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Ente (art.22 comma4). Per cui non è necessaria la firma digitale dei singoli Titolari effettivi per assolvere l'obbligo.*
- *Alcuni chiarimenti resi dalla Camera di Commercio di Milano permetterebbero affidare l'adempimento della trasmissione dei dati a Commercialisti, Professionisti ed Intermediari, a patto che la comunicazione sul Titolare effettivo sia sottoscritta digitalmente da un Fondatore o da un Soggetto con rappresentanza ed amministrazione dell'Ente.*